

fosse già proceduto dalle autorità di porto, sempre che li credesse difettivi od irregolari.

Questa disposizione non è applicabile al caso in cui il capitano o l'uffiziale di porto concorresse col pretore. In questo caso, il pretore sarà preferito all'autorità di porto allora soltanto che fosse delegato dall'autorità competente, oppure il reato per cui si procede sia attribuito dal Codice per la marina mercantile alla di lui cognizione.

995. Le funzioni di polizia giudiziaria, di cui sono investiti i capitani e gli uffiziali di porto, sono da essi esercitate sotto la direzione e dipendenza del procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore del Re presso il tribunale correzionale, nella cui giurisdizione esercitano le dette funzioni, osservati però i limiti segnati dal presente regolamento e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai loro superiori, il tutto a norma delle leggi e dei regolamenti rispettivi.

996. Tra le facoltà inerenti all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite ai capitani ed uffiziali di porto dal Codice per la marina mercantile, vi è pure quella di dare le disposizioni di vigilanza

per la conservazione dell'ordine della polizia nei porti, nelle rade, nelle spiagge e nei canali, e di cui negli articoli 182 e seguenti del capo III, parte 1^a del Codice stesso, non che i provvedimenti d'urgenza nei luoghi ove non esiste ufficio di pubblica sicurezza, pei reati comuni che vi si commettono, a norma dell'art. 181 del suddetto Codice.

I provvedimenti d'urgenza, di cui nell'articolo precedente, consistono nell'impedire che si disperdano le tracce del commesso reato e le prove del medesimo, e che il colpevole possa darsi alla fuga. Fra i detti provvedimenti vi è quello di ordinare l'arresto dell'imputato colto in flagrante reato, purchè concorrano le condizioni accennate nell'art. 989 del presente regolamento, non che di procedere al sequestro degli oggetti che potessero condurre alla scoperta del reato e dei suoi autori e complici.

Le disposizioni dei due precedenti articoli sono comuni anche ai capi degli uffizi di porto dipendenti, non che ai delegati di porto ed a tutti gli agenti della forza pubblica, i quali sotto questo rapporto si considerano tutti come uffiziali di polizia giudiziaria nei limiti dal Codice fissati.